



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
M A R A T E A

ORDINANZA N° 10/2006

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Maratea:

VISTO il foglio prot. n. 5156 in data 09.08.2006 con il quale, a seguito di segnalazione telefonica pervenuta a questo Comando, si comunicava per i necessari provvedimenti di competenza al Comune di Scalea ed al locale Comando di Polizia Municipale la presenza di un non meglio precisato oggetto metallico posto nello specchio acqueo antistante la spiaggia libera situata tra il lido "Holiday Beach" ed il "Lido Delfino";

VISTA la nota n. 2885/c.c. in data 10.08.2006 con la quale il Comando Polizia Municipale di Scalea riferiva che era stato posizionato un cartello di avviso del pericolo avvertendo che comunque necessitava di meglio conoscere la natura dell'oggetto metallico;

VISTA la relazione ed i rilievi fotografici prodotti da parte del personale subacqueo dell'Associazione "Centro Sub Scalea", all'uopo interpellata da questo Comando, dalla quale si evince la presenza di materiale cementizio e ferroso giacenti sullo stesso fondale a poche metri dalla battigia e potenzialmente pericoloso per la sicurezza della balneazione e della navigazione;

VISTA la nota n. 5302 in data 18.08.2006 con cui questo Comando, evidenziando che presumibilmente trattasi di parte della struttura asservita alla ivi insistente condotta sottomarina di reflui depurati provenienti dal depuratore comunale di Scalea, ha richiesto che vengano intraprese da parte del Comune di Scalea tutte quelle azioni/provvedimenti tesi all'eliminazione del segnalato pericolo;

VISTA la propria ordinanza balneare n. 05/2004 in data 12.05.2004 con la quale sono stati disciplinati gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere;

VISTE le vigenti disposizioni in materia di sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare che qui si richiamano integralmente;

CONSIDERATA la necessità di prevenire potenziali pericoli per la pubblica incolumità, scongiurare possibili rischi e/o eventuali danni a persone e/o cose, di garantire il sicuro e regolare svolgimento delle attività connesse con i pubblici usi del mare, salvaguardare la vita umana in mare, nelle more dell'attuazione, da parte degli Enti/Organi competenti, di tutte quelle necessarie azioni intese all'eliminazione del pericolo;

VISTI gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59 del Relativo Regolamento di esecuzione (parte navigazione marittima).

RENDE NOTO

Che nel tratto di mare antistante la spiaggia libera compresa tra il "Lido Holiday Beach" ed il "Lido i Delfini" di Scalea (coordinate geografiche a terra: Lat. 39°47'238N – Long. 015°47'517E; coordinate geografiche a mare Lat. 39°47'235N – Long. 015°47'503E) a partire da circa 1 metro dalla battigia e per circa ulteriori 30 metri di lunghezza, vi è la presenza di materiale cementizio e ferroso giacenti sul fondale marino costituenti potenziale pericolo per la sicurezza della balneazione e della navigazione in genere;

ORDINA

ARTICOLO 1

Nello specchio acqueo antistante la spiaggia libera compresa tra il "Lido Holiday Beach" ed il "Lido i Delfini" di Scalea (coordinate geografiche a terra: Lat. 39°47'238N – Long. 015°47'517E; coordinate geografiche a mare Lat. 39°47'235N – Long. 015°47'503E) a partire da circa 1 metro dalla battigia e per circa ulteriori 30 metri di lunghezza, è vietata l'attività di balneazione e di navigazione in genere, compresa qualsiasi tipo di attività subacquea, l'ormeggio/l'ancoraggio di qualsiasi tipo di natante/imbarcazione.

ARTICOLO 2

E' fatto obbligo al sig. Sindaco del Comune di Scalea, in qualità di Ufficiale di Governo, ai sensi del Decreto legislativo 18/08/2000, n° 267, recante "Testo Unico delle leggi in materia di Enti Locali" di far predisporre ed apporre idonea segnaletica in prossimità della battigia e dello specchio acqueo riportante il potenziale pericolo esistente e concernente lo specchio acqueo interessato. Ciò fermo restando la facoltà espressamente riconosciutagli dall'articolo 54 del precitato Testo Unico di adottare analogo provvedimento contingibile e d'urgenza a tutela della pubblica incolumità.

ARTICOLO 3

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza, oltre ad essere civilmente e penalmente responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose, salvo che il fatto non costituisca più grave e diverso illecito saranno puniti ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 ovvero dagli articoli 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione

Maratea, lì 18/08/2006

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giuseppe CHIARELLI